

# **Atto Normativo**

## **Capitolo 1**

### **L'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Gaeta**

#### **Art. 1 L'Atto Normativo Diocesano**

1. Il presente Atto Normativo Diocesano, in ordine a quanto richiesto dall'art. 21 dello Statuto Nazionale, è il documento che disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Gaeta.
2. Patrona dell'Azione Cattolica diocesana è Maria SS. Immacolata, il cui dogma è stato proclamato storicamente in prossimità della nascita dell'Associazione e a seguito dell'emanazione dell'enciclica Ubi Primum avvenuta a Gaeta. Nella solennità dell'Immacolata Concezione si celebra ogni anno la Festa dell'adesione all'Azione Cattolica in tutte le articolazioni territoriali dell'Associazione diocesana.
3. L'Associazione diocesana è retta dallo Statuto Nazionale e dall'Atto Normativo Diocesano.

#### **Art. 2 L'Associazione Diocesana**

1. L'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Gaeta stabilisce la propria sede in Piazza Episcopio, 1 Gaeta.
2. Gli organi che reggono l'Associazione diocesana sono: l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza, il Presidente, nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta del Consiglio, che rappresenta l'Associazione sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

#### **Art. 3 Caratteristiche e scelte qualificanti dell'Azione Cattolica diocesana**

1. L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Gaeta, in armonia con gli indirizzi del Pastore, è caratterizzata da una dinamicità che le ha consentito di rinnovarsi nel tempo e di estendersi nella maggior parte del territorio diocesano con modalità di esperienze e di intervento rispondenti alla natura variegata dello stesso.
2. Esso, infatti, comprende zone di competenza di due province, Latina e Frosinone; si estende sul litorale marittimo costiero tra il Salto di Fondi e il Garigliano; verso l'interno, nella zona pedemontana, da Monte S. Biagio a Castelforte; sono comprese le isole del gruppo ponziano.
3. L'identità dell'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Gaeta si caratterizza per aver assunto le scelte fondamentali dell'Azione Cattolica Italiana, nella loro totalità, ponendole alla base della propria vita associativa.
4. L'Associazione diocesana dell'ACI - che primariamente esprime, per il suo rapporto con il Vescovo della Chiesa locale, l'ecclesialità e la pastoralità dell'Associazione - è costituita da quanti nell'Arcidiocesi di Gaeta aderiscono all'A.C.I., vivendone l'esperienza in

una delle sue Associazioni parrocchiali o interparrocchiali o in uno dei gruppi di Movimento.

5. Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione nella comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.

6. L'Associazione diocesana di Gaeta è parte dell'unica Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa. L'Associazione diocesana è legata all'Azione Cattolica Italiana e attraverso di essa alle altre associazioni diocesane di Azione Cattolica da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno spirituale, formativo, culturale ed economico.

## **Capitolo 2**

### **Adesione e Partecipazione all'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Gaeta**

#### **ADESIONE**

##### **Art. 4 Richiesta di adesione**

1. La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell'Associazione diocesana costituita nella Chiesa particolare di appartenenza e, attraverso di essa, alla vita dell'Associazione nazionale.

2. La richiesta di adesione è presentata da chi (adulto, giovane, ragazzo) intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini e i percorsi formativi. Con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, essa viene accolta e promossa in modo da sostenerne la progressiva consapevolezza all'interno degli itinerari formativi. Per i bambini e per i ragazzi dell'ACR la richiesta di adesione si intende convalidata dalla condivisione degli itinerari formativi da parte dei genitori.

3. La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l'Azione Cattolica, del suo ordinamento associativo e del suo progetto formativo, e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile.

4. L'adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell'Associazione e, per essa, alla vita della comunità cristiana e della società civile.

##### **Art. 5 Accoglimento della richiesta di adesione**

1. La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell'Associazione diocesana, attraverso l'Associazione territoriale (parrocchiale o interparrocchiale) o il gruppo diocesano cui il richiedente vuole aderire. Quest'ultimo è costituito secondo quanto è specificato all'art.17 del presente Atto Normativo.

2. Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci.

3. L'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte del socio e dell'Associazione.

4. L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la "festa dell'adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana ripropone e offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto.

#### **Art. 6 Forme dell'adesione e gestione degli elenchi dei soci**

1. L'accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate - anche attraverso uno specifico "segno" - secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini.

2. Con delibera del Consiglio diocesano di Azione Cattolica possono essere previste anche modalità di adesione specifiche e adeguate a giovani minorenni e a ragazzi, e vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti un medesimo nucleo familiare. Il Consiglio Diocesano, con propria deliberazione, può prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il "segno" dell'adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.

3. Il Consiglio nazionale definisce e regola il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello nazionale, diocesano e locale.

#### **Art. 7 Ritiro ed esclusione dall'Associazione**

1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l'Associazione territoriale o il gruppo di appartenenza, all'Associazione diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'Associazione.

2. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.

3. Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell'Associazione territoriale (parrocchiale o interparrocchiale) o del gruppo diocesano di appartenenza, costituito secondo quanto specificato all'art.17 del presente Atto Normativo, delibera l'esclusione del socio dall'Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per l'adesione all'Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

### **PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA**

#### **Art. 8 Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio**

1. Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal presente Atto Normativo, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l'esercizio.

2. La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.

3. La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.

4. I ragazzi, resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno.

### **Art. 9 Partecipazione democratica**

1. Gli organi dell'Associazione diocesana, per le decisioni da assumere, ai rispettivi livelli, in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell'ordinamento associativo, del progetto formativo e della programmazione triennale, prevedono forme di partecipazione che coinvolgono efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.

2. La Presidenza diocesana promuove e sostiene a tal fine la funzione primaria che spetta alle Assemblee e ai Consigli, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

### **Art. 10 Regole generali per l'esercizio del diritto di voto.**

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti nel regolamento diocesano assembleare.

2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.

3. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.

### **Art. 11 Elettorato passivo**

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno di età e rispondono alle altre condizioni esplicitamente previste dalle norme del Regolamento diocesano concernenti l'elezione.

2. I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.

### **Art. 12 Incarichi direttivi**

1. Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (parrocchiale, diocesano), componente della Presidenza diocesana, Segretario diocesano di Movimenti.

2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale con possibilità di conferma per il secondo triennio.

### **Art. 13 Conferimento degli incarichi direttivi**

1. La designazione e la nomina dei Presidenti a tutti i livelli (parrocchiale, diocesano) devono rispettare le seguenti procedure:

a. la proposta al Vescovo per la nomina del Presidente parrocchiale è effettuata, sentito il parere del parroco e della presidenza diocesana, dal Consiglio Parrocchiale di A.C., su mandato dell'assemblea della Associazione parrocchiale; la nomina è effettuata dall'Ordinario diocesano;

b. la proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio diocesano, con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di soci. La nomina è di competenza dell'Ordinario diocesano;

c. per la designazione della terna, ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata all'Ordinario diocesano con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo;

d. Il Consiglio diocesano, in apposita seduta, elegge gli altri componenti la Presidenza diocesana con la modalità indicata dall'art. 19, comma 2 dello Statuto. Le proposte di candidatura per i due vicepresidenti giovani (un uomo e una donna), i due vicepresidenti adulti (un uomo e una donna) e il responsabile dell'ACR sono di competenza del Consiglio e possono essere presentate dai rispettivi consigli di settore-articolazione cioè si ritengono formulate quando ottengono il sostegno di almeno 4 consiglieri.

Le proposte di candidatura per il segretario generale e l'amministratore sono di competenza del Presidente.

e. Ogni consigliere diocesano indica su un'apposita scheda una candidatura per ciascun componente della Presidenza diocesana di competenza del Consiglio. Per l'elezione dei componenti della Presidenza ogni consigliere esprime sull'apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, fra le candidature formulate. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.

2. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall'art. 19 dello Statuto.

3. Se, nel corso del triennio, l'incarico di Presidente parrocchiale o interparrocchiale diviene vacante, la nomina del nuovo presidente viene effettuata dall'ordinario diocesano, secondo le modalità indicate dal presente articolo comma 1.

4. Se, nel corso del triennio, l'incarico di Presidente diocesano diviene vacante, il Consiglio diocesano propone all'Ordinario diocesano una nuova terna composta con i criteri indicati al precedente comma 1, tenendo conto del numero di voti ottenuti dai diversi soci nel corso delle elezioni.

5. Se, nel corso del triennio, l'incarico di membro della Presidenza diocesana diviene vacante, la nomina del nuovo membro viene effettuata dal Consiglio diocesano in apposita seduta tenendo conto del numero di voti ottenuti dai diversi soci nel corso delle elezioni.

6. Nelle parrocchie in cui l'Azione cattolica non è presente, la presidenza diocesana può nominare un referente parrocchiale laico con il compito di promuovere, in stretta collaborazione con il parroco e con il centro diocesano, la nascita dell'Associazione parrocchiale di Azione Cattolica.

#### **Art. 14 Cessazione dall'incarico direttivo**

1. Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente dei Consigli (diocesani e parrocchiali) sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.

2. Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.

3. La decadenza, salvo quanto previsto dall'art. 12, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto o dall' Atto Normativo per ricoprire l'incarico direttivo.

4. L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall'organo competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

5. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

#### **Art. 15 Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, in relazione allo svolgimento di incarichi politici**

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei Consigli (diocesani e parrocchiali) sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali.

2. Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei Consigli.

4. I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente dei Consigli (diocesano e parrocchiale) in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.

5. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana non devono coinvolgere l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa nelle scelte politiche personali e di partito, nella partecipazione a competizioni elettorali.

#### **Art. 16 L'Assistente e i sacerdoti collaboratori**

1. Gli Assistenti diocesani e i sacerdoti che collaborano collegialmente con essi secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, dello Statuto, sono nominati dall'Ordinario diocesano.

2. Gli Assistenti, ad ogni livello, salvo diversa disposizione dell'Ordinario diocesano competente, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.

3. Gli Assistenti e i sacerdoti collaboratori per esercitare il servizio ministeriale loro affidato partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenze) senza diritto di voto, al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

### **Capitolo 3**

#### **Articolazione dell'associazione diocesana della Diocesi di Gaeta**

##### **Art. 17 Le articolazioni territoriali dell'Associazione diocesana**

1. L'Associazione diocesana di Gaeta si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale, che riuniscono laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita indicate all'art. 12, comma 4 dello Statuto: bambini e ragazzi (6-14 anni), giovani (15-30 anni) e adulti (dai 30 anni in poi).

2. L'associazione diocesana di Gaeta, tenuto conto di quanto specificato all'Art. 30 dello Statuto Nazionale e all'Art. 23 del Regolamento Nazionale, può dare vita, nel suo ambito, a gruppi costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti; più gruppi, operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana.

3. I gruppi di cui al precedente comma 2 devono avere carattere di stabilità, devono rispondere ad adeguati criteri di consistenza e devono inserirsi in un quadro di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell'Associazione diocesana.

4. I gruppi possono essere riconosciuti come movimento diocesano dell'Azione Cattolica quando rispettano i criteri già indicati nel presente articolo, dimostrano una significativa presenza nella realtà diocesana e rispondono a significative esigenze nella linea della missione, dell'incontro, del servizio. L'Associazione diocesana ha a cuore la promozione del Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori di A. C.

##### **Art. 18 Le Associazioni parrocchiali**

1. Le Associazioni Parrocchiali sono formate da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana, segno e momento di unità e di comunione da testimoniare nell'ambito della più ampia comunità cristiana, luogo ordinario di vita ed esperienza associativa.

2. Esse hanno una sede ed esprimono una propria attività formativa apostolica di intesa con i responsabili e gli organismi della pastorale parrocchiale.
3. Nell'Associazione Parrocchiale possono costituirsi gruppi come prima vitale esperienza associativa.
4. La struttura organizzativa dell'Associazione Parrocchiale deve essere definita garantendo: la partecipazione di tutti gli aderenti attraverso l'Assemblea parrocchiale; un Consiglio per la programmazione, gestione e verifica, rappresentativo della realtà associativa; un Presidente, che ne promuove e coordina le attività, curando anche la piena collaborazione con il Parroco e la comunità parrocchiale.

#### **Art. 19 Associazioni e gruppi interparrocchiali**

1. Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale e di consentire un efficace sviluppo associativo, possono sorgere Associazioni interparrocchiali e gruppi interparrocchiali. Spetta al Consiglio e alla Presidenza diocesani promuovere il sorgere di tali Associazioni interparrocchiali offrendo nel concreto indicazioni e modalità. I gruppi interparrocchiali sono costituiti su iniziativa dei Consigli delle rispettive associazioni parrocchiali interessate che ne regolano l'attività.
2. Gli aderenti alle Associazioni interparrocchiali procurano di realizzare una esperienza tipica di ACI nel servizio pastorale interno alle loro diverse comunità parrocchiali. Le associazioni interparrocchiali si articolano allo stesso modo che le associazioni parrocchiali.
3. Gli aderenti all'Associazione interparrocchiale partecipano alla vita dell'associazione interparrocchiale, diocesana e nazionale secondo le medesime modalità previste per gli appartenenti alle Associazioni parrocchiali.

#### **Art. 20 Coordinamento zonale dei Presidenti parrocchiali**

1. Al fine di promuovere un confronto costante tra il Centro diocesano e le Associazioni parrocchiali, e consentire altresì scambi tra le realtà locali in una prospettiva missionaria, si prevedono i coordinamenti zionali dei presidenti parrocchiali.
2. I coordinamenti, di cui al comma 1, hanno il compito di favorire una più fruttuosa collaborazione tra le Associazioni parrocchiali di una stessa zona e intervengono per promuovere collaborazioni che siano di sostegno alle realtà parrocchiali in difficoltà.
3. I referenti dei coordinamenti zionali sono nominati dal Consiglio diocesano tra i consiglieri eletti dall'Assemblea Diocesana.

### **Capitolo 4**

#### **Ordinamento delle articolazioni territoriali**

#### **Art. 21 L'Assemblea Parrocchiale**



1. L'Assemblea dell'Associazione Parrocchiale è composta da tutti gli aderenti, giovani ed adulti. I ragazzi dell'Azione Cattolica si rendono presenti ordinariamente tramite i loro educatori.
2. Discute e decide le linee fondamentali dell'Associazione in coordinamento con il piano pastorale parrocchiale.
3. Elegge il Consiglio Parrocchiale e lo incarica di proporre la nomina del Presidente Parrocchiale.
4. Si riunisce almeno due volte durante l'anno associativo e ogni qualvolta lo richiede il Consiglio o almeno un terzo dei soci.

## **Art. 22 Il Consiglio Parrocchiale**

1. Il Consiglio Parrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita e della attività dell'Associazione sia di fronte all'Assemblea sia nei confronti del Parroco e della comunità cristiana.
2. Esso si compone di un numero di responsabili variabile da un minimo di quattro ad un massimo di dodici, a seconda della consistenza numerica dell'Associazione parrocchiale, secondo i criteri ulteriormente specificati nel Regolamento assembleare diocesano.
3. Attua le decisioni dell'Assemblea; studia e cura sul piano unitario le iniziative di carattere spirituale, culturale, di identità associativa. Promuove e coordina l'attività dei gruppi; cura il passaggio degli aderenti da un'articolazione all'altra.
4. Nomina gli animatori dei gruppi adulti e gli educatori dei giovani, dei giovanissimi e dell'A.C.R.
5. Il Consiglio parrocchiale, sentito il parere del parroco e della presidenza diocesana, propone al Vescovo la nomina del Presidente parrocchiale, che può essere scelto anche tra gli aderenti non eletti al Consiglio, secondo le modalità indicate nell'art.13 del presente Atto Normativo.
6. Il consiglio, presieduto dal Presidente parrocchiale, elegge, su sua proposta, il segretario e l'amministratore, che possono essere soci dell'Associazione parrocchiale che non ricoprono altri incarichi o responsabili già interni al consiglio, a seconda delle esigenze che scaturiscono dalla consistenza numerica dell'Associazione parrocchiale.

## **Art. 23 Il presidente Parrocchiale**

1. Il Presidente parrocchiale presiede il Consiglio e l'Assemblea e rappresenta l'Associazione parrocchiale.
2. Convoca e coordina il lavoro del Consiglio e indice le Assemblee.

## **Art. 24 Elezione del Consiglio e del presidente Parrocchiale**

Le elezioni del consiglio parrocchiale e del presidente parrocchiale avvengono ogni tre anni alla presenza di almeno un membro del Consiglio diocesano. Per le procedure di elezione si rimanda al regolamento diocesano assembleare.

## **Art. 25 Consulte e Segretari dei Movimenti diocesani**

1. I Movimenti dell'Azione Cattolica Italiana tra di loro simili costituiti a livello diocesano si collegano in Movimenti nazionali.
2. La costituzione e la struttura dei Movimenti nazionali sono approvate dal Consiglio nazionale con regolamento, prevedendo, per quanto attiene agli organi e alle loro funzioni: il Congresso nazionale del Movimento, l'Equipe nazionale eletta dal Congresso, il Segretario nazionale eletto dal Congresso e ratificato dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica.
3. Il Segretario di ogni Movimento può far parte della Presidenza secondo forme e modi stabiliti dal Consiglio e in base a criteri di promozione della loro specifica esperienza missionaria e di condivisione della vita associativa.

## **Capitolo 5**

### **Ordinamento dell'Associazione Diocesana**

#### **Art. 26 L'Assemblea diocesana**

1. L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno.  
Esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine:
  - a) agli atti normativi di specifica competenza;
  - b) agli obiettivi e alle linee programmatiche annuali per l'attuazione del piano pastorale della diocesi e nel quadro delle proposte dell'Associazione nazionale;
  - c) allo scioglimento dell'associazione.
2. Esprime l'associazione diocesana in ciascuna delle sue componenti ed è costituita da:
  - a) i membri del Consiglio diocesano;
  - b) i membri del Collegio degli Assistenti diocesani con il solo diritto di parola;
  - c) i rappresentanti delle Associazioni parrocchiali o interparrocchiali, le quali partecipano all'Assemblea diocesana con:
    - il Presidente parrocchiale;
    - 3 rappresentanti: uno degli adulti, uno dei giovani e uno dell'ACR;
    - le Associazioni che abbiano più di 100 soci (compresa l'ACR) hanno diritto ad un altro rappresentante;
  - d) i membri delle Consulte dei Movimenti Studenti, Lavoratori, o di altri Movimenti diocesani costituiti ai sensi dell'Art. 17 comma 4.
3. Le Associazioni parrocchiali possono eleggere i propri rappresentanti all'Assemblea diocesana o delegare questo compito al Consiglio parrocchiale.
4. E' preferibile che i rappresentanti delle Associazioni parrocchiali siano scelti fra gli stessi consiglieri parrocchiali cercando, possibilmente, di avere una eguale presenza di uomini e donne.

#### **Art. 27 Il Consiglio diocesano**

1. Sono di competenza del Consiglio:
  - a) la funzione elettiva per la formazione della Presidenza;
  - b) la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall'Assemblea;
  - c) le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo;

- d) la determinazione, secondo le modalità previste dal presente Atto normativo, delle quote associative;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali.
2. Su proposta della Presidenza, il Consiglio riconosce le Associazioni territoriali e i gruppi, costituisce un movimento diocesano, dispone le diverse forme di collegamento territoriale e definisce le strutture associative intermedie tra Parrocchia e Diocesi.
3. Il Consiglio è composto: in misura maggioritaria dai membri eletti dall'assemblea all'inizio di ogni mandato, tenendo conto proporzionalmente dei singoli soggetti collettivi e delle età che costituiscono il tessuto vivo dell'Associazione e della loro consistenza; dai Segretari dei Movimenti costituiti; dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri. Il numero dei consiglieri eletti non deve essere inferiore a 12. Nel Consiglio diocesano sono cooptati gli eletti nel Consiglio Nazionale e nella Delegazione Regionale. Su proposta della presidenza, possono far parte del consiglio con voto consultivo, una coppia di sposi e i responsabili di attività e di uffici di interesse comune.
4. Il numero minimo dei membri di cui si compone il Consiglio diocesano non può essere inferiore a quindici.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente diocesano in via ordinaria con periodicità bimestrale.
6. Per le modalità di elezione si rimanda al Regolamento Assembleare diocesano.
7. Alle riunioni del Consiglio partecipano gli Assistenti diocesani con le modalità indicate nell'art.16 del presente Atto Normativo.

#### **Art. 28 Il Presidente diocesano**

1. Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza, garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione ed assicura il pieno funzionamento dei suoi organi.
2. E' nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta del Consiglio diocesano, secondo quanto stabilito all'Art. 13 comma 1.

#### **Art. 29 La Presidenza diocesana**

1. La presidenza provvede alla gestione dell'Associazione nel quadro di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze.
2. Essa è composta da otto membri: della Presidenza diocesana devono far parte, oltre al Presidente diocesano, 4 vicepresidenti (giovani e adulti) per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, il Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, per seguire le finalità associative con riferimento ai ragazzi dell'A.C.R, il Segretario e l'Amministratore.
3. Alle riunioni della Presidenza partecipano gli Assistenti diocesani con le modalità indicate nell'art.16 del presente Atto Normativo.
4. La presidenza si riunisce in via ordinaria con periodicità mensile su convocazione del Presidente.
5. Per le modalità di elezione si rimanda al Regolamento Assembleare diocesano.

### **Capitolo 6**

#### **DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

## **PATRIMONIO E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

### **Art. 30 Risorse e patrimonio**

1. L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
  - a. dalle quote associative dei soci;
  - b. dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
  - c. da donazioni e lasciti testamentari;
  - d. da rimborsi derivanti da convenzioni;
  - e. da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo.
2. L'Associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'ACI, a collaborazioni e al patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche, a prestiti.
3. I beni dell'associazione, sia mobili che immobili, sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario da elaborare allo scadere di ogni triennio associativo.
4. L'Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

### **Art. 31. Contributi associativi ordinari**

1. I soci dell'Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell'Associazione territoriale, diocesana e nazionale.
2. La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale che:
  - a. fissa la misura del contributo associativo per il funzionamento e per l'attività dell'Associazione nazionale, definendola distintamente per le Associazioni diocesane, per i ragazzi, i giovani e gli adulti; il Consiglio diocesano si riserva la possibilità di articolare la misura del contributo tenendo conto dell'incidenza sul nucleo familiare, quando in esso siano presenti più soci;
  - b. indica i criteri generali con riferimento ai quali le Associazioni diocesane determinano l'ammontare del contributo associativo per il funzionamento e l'attività dell'Associazione a livello diocesano e per le sue Associazioni territoriali o gruppi.
3. La misura dei contributi va determinata - di norma in connessione con la approvazione del bilancio preventivo - con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.
4. I soci sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente, di norma contestualmente alla conferma dell'adesione.
5. Il Consiglio diocesano definisce e regola il sistema di raccolta dei contributi associativi con propria deliberazione; inoltre cura che la richiesta ai soci venga fatta unitariamente, sia per la quota relativa all'Associazione nazionale sia per quella relativa all'Associazione diocesana e sue articolazioni, sulla base di quanto definito dal Consiglio Nazionale.

### **Art. 32. Contributi associativi per particolari finalità**

Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio diocesano può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

## **LA GESTIONE AMMINISTRATIVA**

### **Art. 33. Amministrazione dell'Associazione diocesana**

La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente. Qualora se ne avverta l'esigenza, l'Amministratore può essere coadiuvato da un Comitato per gli Affari Economici, con funzioni consultive, che è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e almeno da due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

### **Art. 34. Amministrazione dell'Associazione parrocchiale**

A livello parrocchiale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal Consiglio, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente alla prima riunione del Consiglio parrocchiale.

### **Art. 35. L'Associazione diocesana e le Associazioni parrocchiali dell'Azione Cattolica Italiana non hanno scopo di lucro**

L'Associazione diocesana e le Associazioni territoriali dell'Azione Cattolica Italiana sono centri d'imputazione giuridica e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

### **Art. 36. Norme di rinvio**

1. Per tutte le condizioni e le eventualità non espressamente previste dal presente Atto Normativo si fa rinvio allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana ed al Regolamento Nazionale.
2. In particolare per le norme che regolano le modalità delle elezioni a tutti i livelli associativi e le norme che regolano le Assemblee elettive si rinvia a separato regolamento che viene emanato e adottato dal Consiglio Diocesano.

### **Art. 37 Integrazioni del Consiglio Nazionale**

In riferimento all'art.14 comma 7 del Regolamento Nazionale, l'Assemblea diocesana conferisce mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto Normativo approvato dall'Assemblea stessa in data 3 ottobre 2004.

# Regolamento Diocesano

## Premessa

Il presente regolamento diocesano contiene le norme che regolano le modalità delle elezioni a tutti i livelli associativi e le norme che regolano le Assemblee elettive. Viene emanato e adottato dal Consiglio Diocesano.

## PARTE I

### ELEZIONI E NOMINE NELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE E DIOCESANA

#### Art. 1 Elezione del Consiglio e del presidente Parrocchiale

1. Le elezioni del consiglio parrocchiale e la nomina del presidente parrocchiale avvengono ogni tre anni a scrutinio segreto e alla presenza di almeno un membro del Consiglio diocesano, e di esse si deve redigere un verbale.

2. Al Consiglio parrocchiale vengono eletti:

- nelle parrocchie fino a 50 aderenti:

2 rappresentanti degli adulti, un uomo e una donna;

2 rappresentanti dei giovani, un uomo e una donna;

- nelle parrocchie fino a 50 aderenti, di cui la maggioranza sia costituita dall'A.C.R.:

1 rappresentante degli adulti;

1 rappresentante dei giovani;

- nelle parrocchie con più di 50 aderenti:

3 rappresentanti ciascuno per gli adulti e per i giovani, un uomo, una donna e il terzo fra chi ha ricevuto il maggior numero di voti fra i candidati non compresi tra quelli sopradetti.

Nel caso che in un settore sia assente la componente maschile o femminile si può prescindere dalla composizione per sesso degli eletti. Si faccia attenzione che nel consiglio siano rappresentate le varie articolazioni dei settori.

3. Vengono formate due liste: quella dei giovani e quella degli adulti. Le liste saranno composte da un numero di candidati almeno doppio rispetto alle persone da eleggere.

Si tenga presente di non ricandidare ad un certo incarico coloro che lo abbiano già ricoperto negli ultimi due trienni se non in casi eccezionali.

Si forma il seggio elettorale con 2 adulti (1 uomo e 1 donna) e 2 giovani (1 uomo e 1 donna) tra cui si sceglie; 1 presidente, 1 segretario, 2 scrutatori.

4. Ogni aderente esprime due preferenze (una per un uomo, una per una donna) per i giovani, due per gli adulti,.

5. Il Consiglio così eletto procede alla nomina dei rappresentanti dell'ACR, uno per ogni arco di età esistente con voto deliberativo. Tra questi viene eletto il Responsabile

parrocchiale dell'ACR. I responsabili dei gruppi, non facciano già parte del Consiglio, partecipano con voto consultivo in momenti particolari del vissuto associativo. Il consiglio può cooptare altri rappresentanti con voto consultivo.

6. Il Consiglio Parrocchiale nomina gli animatori dei gruppi adulti e giovani, e gli educatori dei giovanissimi e dei ragazzi. In ogni caso, laddove per esigenze parrocchiali esistano di fatto educatori di 17 anni, questi, se ci sono educatori di maggiore età, non possono essere delegati all'Assemblea diocesana.

7. L'Assemblea parrocchiale può eleggere i rappresentanti dell'Associazione parrocchiale all'Assemblea diocesana o delegare questo compito al Consiglio Parrocchiale. È preferibile che i rappresentanti delle Associazioni parrocchiali delegati all'Assemblea Diocesana siano scelti fra gli stessi consiglieri parrocchiali, cercando possibilmente di garantire un' uguale presenza di uomini e donne.

## **Art. 2 Elezione del Consiglio diocesano**

1. L'Assemblea diocesana, all'inizio di ogni mandato, elegge i membri del Consiglio diocesano nella misura di:

- 4 rappresentanti dei presidenti, segretari e amministratori parrocchiali;
- 4 rappresentanti degli Adulti (2 uomini e 2 donne);
- 4 rappresentanti dei Giovani (2 uomini e 2 donne);
- 4 rappresentanti dell'ACR .

2. Saranno formate quattro liste:

- una lista per i presidenti, segretari e amministratori parrocchiali;
- una lista per gli adulti;
- una lista per i giovani;
- una lista per l'ACR.

Le liste conterranno un numero minimo di candidati pari al doppio delle persone da eleggere.

3. I candidati ai vari livelli dovranno essere aderenti all'Associazione nell'anno associativo in corso e aver maturato in essa una esperienza associativa adeguata: frequenza, disponibilità, impegno, competenza, maturità cristiana. Il Consiglio parrocchiale certificherà tali requisiti per coloro che vorranno candidarsi a livello diocesano. I candidati dovranno far pervenire la loro candidatura entro il giorno precedente a quello dell'Assemblea elettiva. Se le liste non hanno raggiunto il numero minimo, sono ammesse candidature anche il giorno stesso dell'Assemblea elettiva.

4. Ogni delegato parrocchiale esprime due preferenze per tutte le articolazioni (un uomo e una donna per i giovani e per gli adulti).

5. Il seggio elettorale si forma il giorno stesso dell'Assemblea elettiva ed è responsabile di tutte le operazioni di voto. Esso è composto da quattro persone: un adulto e una adulta, un giovane e una giovane; tra questi sono scelti il presidente, il Segretario e due Scrutatori.

6. I delegati delle Associazioni parrocchiali, il cui nome sia stato già comunicato alla Segreteria diocesana, possono essere sostituiti mediante regolare delega controfirmata dal Presidente parrocchiale. Tale sostituzione è ammessa soltanto in caso di malattia o di

altro grave impedimento. Il delegato deve appartenere alla stessa componente della realtà associativa di cui fa parte il rappresentante che viene sostituito. Non possono essere concesse deleghe a persone già rappresentanti all'Assemblea diocesana. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega ad altri. Non è ammesso il diritto al doppio voto.

### **Art. 3 Rappresentanti all'Assemblea Nazionale**

L'Assemblea elegge i propri rappresentanti all'Assemblea Nazionale oppure delega la decisione al Consiglio diocesano. Qualora decida di elegerli direttamente, non conoscendo ancora il Presidente diocesano, se esso sarà un adulto prenderà il posto del rappresentante scelto tra gli adulti, se sarà un giovane prenderà il posto del rappresentante dei giovani, se sarà un educatore ACR prenderà il posto del rappresentante ACR, in modo da avere sempre rappresentati i due settori e l'ACR.

### **Art. 4 Nomina del Presidente diocesano**

Per la nomina del Presidente diocesano si procede secondo quanto stabilito all'Art. 13 dell'Atto Normativo diocesano.

### **Art. 5 Elezione della Presidenza**

1. Nominato il Presidente, il Consiglio diocesano:
  - elegge i Vicepresidenti, due per i Giovani e gli Adulti, un uomo e una donna.
  - elegge il Rappresentante ed il Vice rappresentante dell'ACR.
  - elegge il Segretario e l'Amministratore su proposta del Presidente.
  - Può chiamare a far parte con voto consultivo, una coppia di sposi e i responsabili di attività e di uffici di interesse comune.

### **Art. 6 Elezione delle Consulte e dei Segretari dei Movimenti diocesani**

1. Prima dello svolgimento dell'Assemblea diocesana avvengono le elezioni delle Consulte dei Movimenti Studenti, Lavoratori, e degli altri Movimenti eventualmente costituiti in diocesi. Le Consulte sono formate da 5 componenti che vengono elette dai rappresentanti dei gruppi di base (massimo due rappresentanti per gruppo) e dalle Consulte uscenti.
2. Le consulte dei Movimenti eleggono per ciascun movimento un Segretario e una Segretaria diocesani.



## **APPENDICE**

### **PARTE I**

#### **PROCEDIMENTO DELLE ELEZIONI NELLE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI**

Alla presenza di un consigliere diocesano [art. 1 comma 1] si riunisce l'Assemblea Parrocchiale elettiva costituita da tutti gli aderenti degli Adulti e dei Giovani che abbiano compiuto il 14 anno di età.

Vengono formate le due liste dei giovani e degli adulti composte da un numero almeno doppio di candidati [art. 1 comma 3].

Si forma il seggio elettorale [art. 1 comma 3].

Si redige il verbale (in doppia copia) [art. 1 comma 1].

Si procede alle operazioni di votazione [art. 1 comma 4] a scrutinio segreto [art. 1 comma 1].

Il presidente del seggio eseguito lo spoglio proclama gli eletti.

Vengono quindi eletti i rappresentanti all'Assemblea diocesana. Per semplificare i procedimenti, si può suggerire all'Assemblea di delegare al Consiglio parrocchiale appena eletto la nomina dei suddetti rappresentanti.

Riuniti i consiglieri appena eletti si procede all'elezione dei rappresentanti dei 3 archi d'età dell'ACR [art. 1 comma 5].

Tra essi viene eletto il Responsabile Parrocchiale dell'ACR [art. 1 comma 5]

Il Consiglio, integrato dai responsabili dell'ACR appena eletti, sentito il parere del parroco, propone al Vescovo, tramite la Presidenza diocesana, la nomina del Presidente parrocchiale.

Se l'Assemblea ha delegato al Consiglio l'elezione dei delegati all'Assemblea Diocesana tale elezione si svolgerà a scrutinio segreto.

Alla prima riunione del Consiglio presieduta dal Presidente parrocchiale vengono eletti, su sua proposta, il segretario e l'amministratore.

## **PARTE II**

### **L'ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA**

#### **PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA**

##### **Art. 7 Delegati con diritto di voto**

L'Assemblea diocesana è costituita dai seguenti delegati aventi diritto di voto e che siano in regola con gli obblighi statutari:

- a) i rappresentanti delle associazioni parrocchiali o interparrocchiali, se complete di ogni articolazione, partecipano all'Assemblea diocesana con:
  - il presidente parrocchiale o interparrocchiale;
  - 3 rappresentanti delle componenti della realtà associativa: uno degli adulti, uno dei giovani e uno dell'ACR;
  - le Associazioni che abbiano più di 100 soci (compresa l'ACR) hanno diritto ad un altro rappresentante;
- b) i membri delle Consulte dei Movimenti Studenti, Lavoratori, o altri Movimenti diocesani se regolarmente costituiti;
- c) un rappresentante per ogni eventuale gruppo interparrocchiale o diocesano;
- d) i membri eletti del Consiglio diocesano uscente qualora non siano già delegati.

I delegati devono essere aderenti all'ACI.

Ricevono all'atto dell'iscrizione un tesserino nominativo comprovante il diritto di voto.

Le Associazioni parrocchiali o interparrocchiali designano i loro delegati nel corso delle relative assemblee o delegano la nomina al consiglio parrocchiale, secondo le disposizioni del presente Regolamento. I nomi dei delegati risultano dai verbali di svolgimento della suddetta assemblea o riunione consiliare (rif art.1).

I verbali predetti devono essere trasmessi alla segreteria diocesana almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea diocesana. La sostituzione di un delegato, richiesta formalmente dal Presidente parrocchiale, deve essere approvata dalla presidenza diocesana.

Non possono essere concesse deleghe a persone già partecipanti con diritto di voto all'Assemblea diocesana. Il delegato non può rilasciare delega ad altri.

Non è ammesso il diritto al doppio voto.

##### **Art. 8 Uditori**

All'assemblea diocesana possono partecipare senza diritto di voto:

- a) i membri dei Collegio degli Assistenti diocesani con diritto di parola;
- b) gli ex Presidenti diocesani;
- c) massimo 5 uditori per associazione parrocchiale;
- d) gli assistenti parrocchiali;
- e) eventuali invitati dalla presidenza diocesana.

## **ORGANI DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA**

### **Art. 9 Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea diocesana è presieduta dal Presidente Diocesano o da persona da lui proposta ed eletta per acclamazione dall'Assemblea all'inizio dei lavori.

Compito della Presidenza dell'Assemblea è di:

- a) aprire, chiudere e regolare i lavori secondo il programma stabilito;
- b) proclamare le deliberazioni approvate;
- c) proporre all'Assemblea l'elezione dell'ufficio di Segreteria e dei Seggio elettorale.

### **Art. 10 Ufficio di Segreteria**

L'ufficio di segreteria è guidato dal segretario diocesano che ne è membro di diritto. Gli altri due membri sono eletti secondo quanto previsto dal precedente articolo.

Ha il compito di:

- a) raccogliere le proposte di emendamento alla bozza di Documento Finale;
- b) fornire al seggio elettorale l'elenco dei delegati aventi diritto di voto;
- c) decidere circa eventuali reclami sulla qualità di delegato assembleare;
- d) redigere il verbale dei lavori assembleari.

### **Art. 11 Seggio Elettorale**

Il seggio elettorale si forma il giorno stesso delle elezioni, per acclamazione su proposta del presidente dell'assemblea, ed è composto da quattro persone: un adulto, una adulta, un giovane ed una giovane; tra questi vengono scelti il presidente, il segretario e due scrutatori.

E' responsabile di tutte le operazioni di voto e in particolare deve:

- a) raccogliere sulla base dei dati forniti dall'ufficio di segreteria le candidature e compilare le liste dei candidati, affiggerle nelle aule dove sono ubicati i seggi elettorali;
- b) completare, sulla base dei dati forniti dall'ufficio di segreteria, l'elenco dei candidati che hanno votato;
- c) decidere eventuali reclami circa l'assegnazione del diritto di voto o connessi alle candidature;
- d) approntare le schede e le urne per le operazioni di voto, i registri per lo spoglio delle schede;
- e) regolare lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- f) redigere il verbale dei risultati;
- g) proclamare il nome degli eletti.

I candidati non possono essere membri dei seggio elettorale.

## **OPERAZIONI ELETTORALI**

### **Art. 12 Rappresentati all'Assemblea Nazionale**

L'Assemblea elegge i propri rappresentanti all'Assemblea Nazionale oppure, su proposta del presidente dell'assemblea, delega tale elezione al Consiglio diocesano che verrà eletto.

### **Art. 13 Lliste**

Oltre alle modalità contenute nell'art.2 del presente Regolamento, si segnala che accanto al nome di ciascun candidato deve essere indicata la parrocchia di provenienza e l'incarico ricoperto in A.C.

### **Art. 14 Candidati**

Le liste contengono tutte le candidature presentate all'ufficio di segreteria e passate al seggio elettorale.

Ogni proposta di candidatura deve essere corredata da una credenziale firmata dal presidente parrocchiale in cui si certifica che il candidato è aderente all'Associazione e ha maturato in essa una esperienza associativa adeguata.

I candidati dovranno far pervenire la loro candidatura entro le ore 18.00 del giorno che precede le elezioni. Se una o più liste non hanno raggiunto il numero minimo sono ammesse presentazioni di candidature sino alle 22.00 del giorno che precede le elezioni, persistendo l'insufficienza dei numero, anche fino ad un'ora prima dell'inizio delle votazioni.

### **Art. 15 Eletti al Consiglio Diocesano**

Alla chiusura delle operazioni di voto il Presidente dei seggio, coadiuvato dagli scrutatori, procede allo scrutinio delle schede.

Risultano eletti nel Consiglio Diocesano:

i 4 candidati della lista dei presidenti, segretari e amministratori parrocchiali che hanno ricevuto più voti;

i 4 candidati per la lista degli adulti: i primi due uomini e le prime due donne;

i 4 candidati per la lista dei giovani: i primi due giovani e le prime due giovani;

i 4 candidati della lista dell'ACR che hanno ricevuto più voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Il presidente del seggio elettorale proclama i risultati all'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusi i lavori e convoca data ed ora del primo Consiglio Diocesano.

## **APPENDICE alla parte II**

### **VOTAZIONE DEL DOCUMENTO ASSEMBLEARE**

Il documento assembleare viene votato nelle sue singole parti e nel suo insieme.

Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione le singole parti conteggiando i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Gli emendamenti possono pervenire alla presidenza dell'Assemblea o attraverso la deliberazione di singoli consigli parrocchiali o attraverso una mozione assembleare con almeno dieci firme di aventi diritto al voto.

L'emendamento viene messo in votazione ed esso deve essere illustrato da uno dei proponenti.

Se su un singolo punto del documento ci sono più emendamenti, vengono prima tutti illustrati e posti tutti in votazione singolarmente; sarà accolto quello che avrà il maggior numero dei voti; l'emendamento più votato su un singolo punto dovrà poi essere confrontato, con votazione, con il documento assembleare; se prevarrà, sarà introdotto nel corpo del documento.

Il documento eventualmente emendato sarà poi votato nel suo insieme e diverrà cogente per l'intera associazione.

Di tutte le operazioni viene redatto verbale dalla segreteria dell'assemblea.